

- 3) L'articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile nell'ipotesi in cui un bando di gara sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche se, da un lato, la quantità stimata e/o il valore stimato dei prodotti da fornire in forza dell'accordo quadro previsto risulta non già da tale bando di gara, bensì dal capitolato d'oneri e, dall'altro, né detto bando di gara né tale capitolato d'oneri menzionano una quantità massima e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di detto accordo quadro.

(¹) GU C 95 del 23.3.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz

(Cause riunite C-58/20 e C-59/20) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1 – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d'investimento – Esternalizzazione – Prestazioni fornite da un terzo]

(2021/C 310/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: K (C-58/20), DBKAG (C-59/20)

Convenuto: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Linz

Dispositivo

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d'uso di un software utilizzato esclusivamente per l'effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell'esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d'investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.